

## **Regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi +Europa, a norma dell'articolo 21-quater, n. 2 dello Statuto di +Europa**

*(“Gli iscritti individuali a +Europa, anche insieme a non iscritti, possono promuovere la costituzione di club di +Europa [di seguito denominati GRUPPI], di carattere tematico o territoriale, i cui criteri di composizione e di funzionamento, il cui ruolo nell'organizzazione interna e la cui partecipazione al Congresso di +Europa sono stabiliti dal Consiglio, in modo tale da favorirne la diffusione come strumento di iniziativa politica e militante”).*

1. Si possono costituire Gruppi +Europa su iniziativa e con la partecipazione di almeno dieci iscritti individuali a +Europa. Nei Paesi diversi dall'Italia, per la costituzione di un Gruppo è richiesta la partecipazione di almeno cinque iscritti individuali a +Europa. Qualunque iscritto può partecipare a più di un Gruppo +Europa, ma la sua presenza vale per uno solo di essi ai fini del quorum costitutivo.
2. I Gruppi concorrono al perseguimento dello scopo associativo di +Europa e all'attuazione delle delibere del Consiglio e possono darsi un obiettivo specifico, sia in termini di proposta che di iniziativa politica.
3. I Gruppi +Europa possono avere carattere tematico o territoriale, non esercitano la formale rappresentanza politica di +Europa e possono usarne simbolo e denominazione solo in attuazione delle rispettive finalità statutarie. Non possono essere costituiti Gruppi che si riferiscano, nella denominazione territoriale o nell'oggetto, a territori provinciali o regionali, mentre è ammesso l'utilizzo di denominazioni che contengano il riferimento al comune capoluogo di provincia.
4. Ai Gruppi +Europa possono aderire anche cittadini non iscritti individualmente a +Europa, secondo modalità stabilite autonomamente da ciascun Gruppo. Gli aderenti devono versare una quota minima di 10 Euro che viene trasferita a +Europa.
5. Le cariche statutarie di ciascun Gruppo, in ogni caso, possono essere ricoperte solo da membri iscritti individualmente a +Europa. Ciascun Gruppo è tenuto a individuare, tra le cariche statutarie, un coordinatore che assume la responsabilità legale del Gruppo e a comunicarlo a +Europa.
6. Ciascun Gruppo identifica un responsabile web e comunicazione per il coordinamento delle attività di comunicazione politica a garanzia della coerenza con la comunicazione di +Europa.

7. Ciascun Gruppo è costituito utilizzando il modello di statuto standard pubblicato sul sito web di +Europa e ha un'autonoma responsabilità nella raccolta e nell'utilizzo delle risorse necessarie al perseguimento delle proprie finalità statutarie.
8. Ai fini del riconoscimento di un Gruppo +Europa, è necessario inviare al Coordinatore copia del suo Statuto, completo di denominazione, almeno otto giorni prima dell'assemblea costitutiva, corredato dai nominativi degli iscritti necessari alla costituzione. Il Coordinatore si riserva di chiedere eventuali modifiche o integrazioni allo Statuto. Lo Statuto e le attività del Gruppo devono rispettare i principi stabiliti nel presente Regolamento, lo scopo associativo di +Europa e le priorità deliberate e le determinazioni assunte dal Consiglio.
9. Il Coordinatore procede entro cinque giorni dal ricevimento del verbale dell'assemblea costitutiva al riconoscimento del Gruppo o, qualora non sia favorevole, rimette con atto motivato la decisione al Consiglio di +Europa, che decide sul punto nella prima riunione utile.
10. In caso di mancato rispetto dei principi, delle priorità e delle determinazioni di cui al paragrafo 8, il Coordinatore può revocare il riconoscimento del Gruppo in qualsiasi momento. Contro la decisione può essere fatto ricorso entro 15 giorni dall'adozione, al Consiglio di + Europa, che decide nella prima riunione utile.